

Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

- 1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
- 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.

Documenti collegati:

Concordato preventivo - Spossessamene attenuato - Cass. n. 3850/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Spossessamene attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni. Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamelo"previsto in ambito

Atti successivi alla dichiarazione di fallimento - Cass. n. 377/2021



Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Fallimento - Azione ex art. 441. fall. - Effetti - Declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento della casa familiare al coniuge - Diritto personale di godimento sui

Nuova domanda - Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. – Cass. n. 18546/2020

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - Condizioni - Teleologica "complanarità" - Requisiti - Fattispecie. Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 02)</u>

Azione di inefficacia ex art. 44 I.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - comunicazione e pubblicazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 01)

Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento. In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - beni del fallito - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24602 del 02/10/2019 (Rv. 655762 - 01)</u>
Compravendita immobiliare stipulata dal fallito dopo il fallimento - Inefficacia ex art. 44 L.F. - Fondamento - Buona fede dei terzi acquirenti- Irrilevanza. Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza

Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - garanzia – Cass. n. 13458/2019

Fallimento del titolare di conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Accreditamento di somme sul conto, da parte del fideiussore, con riduzione dello scoperto - Insussistenza di debiti del fideiussore verso il fallito - Presunzione di adempimento del debito fideiussorio da



<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8972 del 29/03/2019 (Rv. 653237 - 01)</u>

Art. 44 I.fall. - Girata prefallimentare di una cambiale, emessa dal terzo in favore del creditore poi fallito quando era ancora "in bonis" ed onorata dall'emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia del pagamento - Sussiste - Fondamento. Nel caso di

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6375 del 05/03/2019 (Rv. 652817 - 01)</u>

Conto corrente postale - Addebiti successivi alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Presupposti - Notificazione della sentenza alla Poste Italiane s.p.a. - Necessità - Esclusione. Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa

144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 144 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 24137/2018

Estratti conto bancari - "Data valuta" - Tempo effettivo dell'operazione - Data certa - Esclusione - Ragioni. In tema di revocatoria fallimentare, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)

Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della "par condicio creditorum" - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie. I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva



Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)

Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all'impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità. Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11966 del 16/05/2018 (Rv. 648458 - 01)

Interruzione della prescrizione - Atto di costituzione in mora - Destinatari - Impresa in amministrazione straordinaria - Commissario straordinario - Inefficacia - Ragioni. Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'atto di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2821 del 06/02/2018 (Rv. 646868 - 01)

Assegno bancario - Ricezione da parte del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Azioni spettanti al curatore - Inefficacia del pagamento ex art. 44, comma 2, I.fall. - Configurabilità - Terzo giratario del titolo - Inefficacia dell'atto solutorio ex art. 44, comma 1, I.fall. -

-		

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

fine